



Comprensorio Alpino TO3

Bassa Valle Susa e Val Sangone

Sede: via Trattenero, 13 - 10050 San Giorio di Susa (TO)
Tel.: 0122/640408 - E-mail: info@cato3.it - www.cato3.it

Criteri di ammissione alla caccia alla tipica fauna alpina *Stagione venatoria 2023/24*

Art. 1. Ai sensi delle norme vigenti, salvo diverse disposizioni pervenute successivamente alla approvazione dei presenti "Criteri", può essere autorizzato nominativamente al prelievo un numero di cacciatori residenti venatoriamente nel CATO3 non superiore a 2,5 volte il numero di capi complessivamente prelevabili. Possono essere autorizzati esclusivamente cacciatori abilitati a questa tipologia di caccia in base alle norme vigenti, ovvero possessori di abilitazione alla caccia in zona Alpi o cacciatori che hanno frequentato specifico corso formativo. I cacciatori residenti in altre regioni o all'estero, possono essere ammessi al prelievo della tipica fauna alpina in un solo CA regionale prescelto, anche se sprovvisti della residenza venatoria.

Art. 2. Allo scopo di definire le autorizzazioni nominative, i cacciatori interessati devono far pervenire al Comprensorio la relativa domanda sull'apposito modulo entro e non oltre il **2 settembre 2023** allegando l'attestazione di pagamento della quota di partecipazione di € 20,00 versata con bollettino postale su conto n. 35772102 intestato a Comprensorio Alpino TO3 o tramite bonifico bancario su iban IT85T0760101000000035772102 (causale: domanda tipica fauna alpina 2023) oppure a mezzo posta presso gli uffici. Il modulo è disponibile presso gli uffici del Comprensorio ed è scaricabile dal sito internet comprensoriale (www.cato3.it). La domanda può essere trasmessa al Comprensorio per posta ordinaria (fa fede il timbro postale), posta elettronica (info@cato3.it), posta elettronica certificata (PEC cato3@pec.it), WhatsApp al numero di servizio dell'ufficio (3519353545) o direttamente presso gli uffici. Per maggior tutela e a garanzia della trasmissione è consigliabile la consegna diretta o l'invio tramite raccomandata A/R o PEC. Le domande presentate tardivamente o prive della ricevuta di versamento della quota di partecipazione saranno considerate soltanto nel caso ci siano autorizzazioni ancora disponibili, previo pagamento di una quota aggiuntiva di € 30,00 da parte del cacciatore ritardatario.

Art. 3. In base al numero totale di capi prelevabili approvato dalla Regione alla fine di settembre sarà stabilito quante autorizzazioni il Comprensorio può rilasciare.

Art. 4. Nel caso pervenga un numero di richieste di partecipazione a questa forma di caccia superiore al numero di autorizzazioni disponibili, la definizione della graduatoria di ammissione avviene adottando i seguenti criteri deliberati dal Comitato di gestione:

- A) Proprietario di cane da ferma: PUNTI 200.
La proprietà del cane deve essere attestata mediante autocertificazione. Per proprietario non è inteso anche un componente diretto del nucleo familiare. Il Comprensorio provvederà ad effettuare alcune verifiche sorteggiando un campione dei richiedenti i quali dovranno presentare il certificato di iscrizione all'anagrafe canina rilasciato dall'ASL competente nell'anno in corso. Si ricorda che il rilascio di eventuali dichiarazioni mendaci è configurato come comportamento punito ai sensi del codice penale e delle leggi in materia.
- B) Disponibilità alla partecipazione ai censimenti: PUNTI 150 (sarà conteggiato al massimo 1 censimento per specie). La disponibilità per i censimenti non significa automatico diritto alla partecipazione, in quanto la scelta degli operatori sarà effettuata dal Comprensorio secondo le necessità di ogni conteggio. In caso di chiamata e di non partecipazione ad un censimento per il quale era stata data la disponibilità saranno però persi i relativi punti.
- C) cacciatore aggregato a cacciatore proprietario di cane da ferma (attestata con specifica autocertificazione del proprietario), in numero massimo di 1 aggregato per proprietario di cane; in questo caso il cacciatore non potrà cacciare senza il cane del cacciatore a cui è aggregato: PUNTI 100.
- D) Abbattitore di capi nel CATO3 nella stagione precedente: PUNTI 15/CAPO.
- E) Pratica di questa forma di caccia nel CATO3 per almeno 3 uscite nella stagione precedente: PUNTI 10.
- F) Proprietà di terreni o immobili all'interno del territorio comprensoriale: PUNTI 15.
- G) A parità di punti avranno priorità di ammissione i cacciatori residenti all'interno del CATO3.

Art. 5. In seguito alla DGR di approvazione dei piani ogni cacciatore autorizzato riceverà messaggio di conferma dell'ammissione al prelievo. Ai cacciatori eventualmente esclusi dall'elenco delle ammissioni sarà rimborsata la quota di partecipazione versata all'atto della domanda.

I cacciatori potranno ritirare le autorizzazioni e il relativo regolamento per l'attuazione dei prelievi presso gli uffici del Comprensorio entro e non oltre il 7 ottobre, pena l'assegnazione dell'autorizzazione al primo degli esclusi (nel caso ve ne siano) e la perdita della quota di partecipazione già versata.